



La nuova disciplina del TFR

di Marino Mascheroni
Consulente fiscale

**La riforma del
Trattamento di fine
rapporto: il 30 giugno
2007 una scadenza
fondamentale per il
lavoratore ed il datore
di lavoro**

Il trattamento di fine rapporto (anche conosciuto come "liquidazione") è la somma che viene corrisposta dal datore di lavoro al lavoratore al termine del rapporto di lavoro dipendente. Il TFR si determina accantonando per ciascun anno di lavoro una quota pari al 6,91% della retribuzione lorda. La retribuzione utile per il calcolo del TFR comprende tutte le voci retributive corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, salvo diversa previsione dei contratti collettivi. Gli importi accantonati sono rivalutati, al 31 dicembre di ogni anno, con l'applicazione di un tasso costituito dall'1,5% in misura fissa e dal 75% dell'aumento dell'indice dei prezzi al consumo Istat. Al momento della liquidazione, il TFR è tassato, in linea generale, con l'applicazione dell'aliquota IRPEF media del lavoratore nel-

l'anno in cui è percepito. Per la parte di TFR che si riferisce agli anni di lavoro decorrenti dal 1° gennaio 2001, l'amministrazione finanziaria provvede poi a riliquidare l'imposta, applicando l'aliquota media di tassazione del lavoratore degli ultimi 5 anni.

Chi è interessato dalla Riforma

Sono interessati alla riforma della previdenza complementare attuata con il decreto legislativo n. 252/2005 che è entrato in vigore dal 1° gennaio 2007, tutti i lavoratori dipendenti del settore privato, farmacisti compresi e i lavoratori autonomi.

Naturalmente, la specifica disciplina sul conferimento del Trattamento di fine rapporto (TFR) alle forme pensionistiche com-

plementari, trova applicazione solo con riferimento ai lavoratori dipendenti.

La riforma del TFR, in base a quanto previsto dalla legge finanziaria, determina che dal 1° gennaio 2007 ciascun lavoratore dipendente può scegliere di destinare il proprio Trattamento di Fine Rapporto (TFR) maturando (futuro) alle forme pensionistiche complementari o mantenere il TFR presso il datore di lavoro.

In relazione all'anzianità contributiva maturata presso gli enti di previdenza obbligatoria si aprono diverse possibilità di scelta per i lavoratori.

Lavoratori dipendenti iscritti ad un ente di previdenza obbligatoria dal 29 aprile 1993: la scelta del lavoratore sulla destinazione del TFR riguarda l'intero TFR maturando e può essere manifestata in modo esplicito (dichiarazione espressa) o tacito (silenzio-assenso all'adesione).

Lavoratori iscritti dal 29/04/1993

Entro il 30 giugno 2007 per i lavoratori in servizio al 1° gennaio 2007, o entro 6 mesi dalla data di assunzione, se avvenuta successivamente al 1° gennaio 2007, il lavoratore dipendente può scegliere di:

- destinare il TFR futuro ad una forma pensionistica complementare;
- mantenere il TFR futuro presso il datore di lavoro.

In tal caso, per i lavoratori di aziende con più di 50 dipendenti, l'intero TFR è trasferito dal datore di lavoro al Fondo per l'erogazione del TFR ai dipendenti del settore privato, gestito, per conto dello Stato, dall'INPS.

La scelta di destinazione del TFR futuro ad una forma pensionistica complementare deve essere espressa dal lavoratore at-

L'ADESIONE AI FONDI: I CONTRIBUTI

1) Contributo del lavoratore: l'aderente definisce, nella misura e con le modalità previste dalla fonte istitutiva, la propria contribuzione periodica mensile. Tale contribuzione può essere successivamente variata.

2) Contributo del datore di lavoro: può essere differenziato, nella fonte istitutiva, per diverse categorie di lavoratori all'interno della stessa azienda (es: 2% per operai e impiegati, 3% per quadri).

3) Contributo derivante da TFR maturando: in caso di adesione tacita il TFR maturando confluisce interamente al fondo pensione collettivo di riferimento.

In caso di adesione esplicita:

- i lavoratori di prima occupazione successiva al 28/4/93 hanno l'obbligo di versare il 100% del TFR maturando;
- per gli altri lavoratori, la fonte istitutiva può individuare una percentuale di TFR da destinare al fondo, oppure rimetterla alla libera scelta dei lavoratori aderenti.

Tab. 1

traverso una dichiarazione scritta indirizzata al proprio datore di lavoro con l'indicazione della forma di previdenza complementare prescelta.

La dichiarazione scritta è necessaria anche nel caso in cui si scelga di mantenere il TFR futuro presso il proprio datore di lavoro.

Modalità tacite, il silenzio assenso

Se entro il 30 giugno 2007 per chi è in servizio al 1° gennaio 2007, o entro 6 mesi dall'assunzione, se avvenuta successivamente al 1° gennaio 2007, il lavoratore non esprime alcuna indicazione relativa alla destinazione del TFR, il datore di lavoro trasferisce il TFR futuro alla forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o contratti collettivi, anche territoriali, o ad altra forma collettiva individuata con un diverso accordo aziendale, se previsto. Tale diverso accordo deve essere notificato dal datore di lavoro al lavoratore in modo diretto e personale.

In presenza di più forme pensionistiche collettive, il datore di lavoro trasferisce il TFR futuro:

- alla forma individuata con accordo aziendale;
- in assenza di specifico accordo, alla forma alla quale abbia aderito il maggior numero di lavoratori dell'azienda.

In assenza di una forma pensionistica collettiva individuabile sulla base di questi criteri, il datore di lavoro trasferisce il TFR futuro ad un'apposita forma pensionistica complementare istituita presso l'INPS, alla quale si applicano le stesse regole di funzionamento delle altre forme di previdenza complementare.

Trenta giorni prima della scadenza dei 6 mesi utili per effettuare la scelta, il datore di lavoro deve comunicare al lavoratore che ancora non abbia presentato alcuna dichiarazione le necessarie informazioni sulla forma pensionistica collettiva alla quale sarà trasferito il TFR futuro in caso di silenzio del lavoratore.

La destinazione del TFR futuro ad una forma pensionistica complementare, sia con modalità esplicite che tacite:

- riguarda esclusivamente il TFR futuro. Il TFR maturato fino alla data di esercizio dell'opzione resta accantonato presso il datore di lavoro e sarà liquidato alla fine del rapporto di lavoro con le rivalutazioni di legge;
- determina l'automatica iscrizione del lavoratore alla forma prescelta. Il lavoratore iscritto godrà quindi dei diritti di informazione e partecipazione alla forma di previdenza complementare cui ha aderito;
- non può essere revocata, men-

VANTAGGI PER L'IMPRENDITORE

Vantaggi Quantitativi - Fiscali

- 1) La contribuzione del datore di lavoro è pienamente deducibile dal reddito di impresa;
- 2) il 4%/6% del TFR annuo (rispettivamente per le aziende con più o meno di 50 dipendenti) destinato al Fondo Pensione può essere utilizzato per ridurre l'imponibile fiscale in sede di dichiarazione dei redditi;
- 3) riduzione degli oneri sociali previsti per assegni familiari, per maternità e disoccupazione, in funzione del TFR maturando conferito a forme pensionistiche complementari. Tale sgravio opererà a partire dal 2008.

Vantaggi Quantitativi - Non fiscali

- 1) Esonero dal versamento del contributo al fondo di garanzia del TFR (pari allo 0,20%);
- 2) la quota del TFR destinata al Fondo Pensione è esonerata dall'obbligo di rivalutazione obbligatoria (1,5% + 75% dell'indice dei prezzi ISTAT) e il datore di lavoro non ha più l'obbligo di versare l'11% di tale rivalutazione a titolo di imposta sostitutiva.

Tab. 2

tre la scelta di mantenere il TFR futuro presso il datore di lavoro può in ogni momento essere revocata per aderire ad una forma pensionistica complementare.

Lavoratori iscritti ante 29/04/1993

Invece, i lavoratori dipendenti iscritti ad un Istituto di previdenza obbligatoria in data antecedente al 29 aprile 1993 possono:

- se già iscritti ad una forma pensionistica complementare al 1° gennaio 2007, scegliere, con dichiarazione scritta indirizzata al datore di lavoro (modalità esplicita), di contribuire al fondo con la stessa quota versata in precedenza mantenendo presso il datore di lavoro la quota residua di TFR;

- se non iscritti ad una forma pensionistica complementare al 1° gennaio 2007, scegliere con dichiarazione scritta diretta al datore di lavoro (modalità esplicita) di trasferire il TFR futuro ad una forma pensionistica complementare, nella misura fissata dagli accordi collettivi o, in assenza di accordi in merito, in misura non inferiore al 50%.

In entrambi i casi resta ferma la possibilità di incrementare la quota di TFR maturando da versare alla forma pensionistica complementare.

Se i lavoratori iscritti alla previdenza obbligatoria prima del 29 aprile 1993 non esprimono alcuna scelta sul TFR, si verifica il silenzio-assenso all'adesione e il datore di lavoro trasferisce integralmente il TFR futuro alla forma pensionistica complementare individuata, secondo quanto

VANTAGGI PER IL DIPENDENTE

Vantaggi Quantitativi - Fiscali

- 1) Le contribuzioni del lavoratore e del datore di lavoro sono deducibili dal reddito da lavoro dipendente fino ad un massimo di €. 5.164,67
- 2) In fase di accumulo, i rendimenti maturati sono tassati annualmente all'11% (anziché 20%)
- 3) In fase di erogazione, le prestazioni verranno tassate con una ritenuta alla fonte a titolo definitivo del 15%

Vantaggi Quantitativi - Non fiscali

- 1) Fruizione del contributo datoriale
- 2) Integrazione della pensione pubblica
- 3) Possibilità di anticipi per malattia, acquisto prima casa

Tab. 3

Finanziamento dei fondi pensione

Alle forme pensionistiche complementari si può contribuire mediante:

- il TFR futuro;
- contributi a carico del lavoratore;
- contributi a carico del datore di lavoro.

Dal 1° gennaio 2007, si può aderire alle forme pensionistiche complementari anche mediante il solo conferimento del TFR futuro. Tale adesione non comporta l'obbligo di versamento di altri contributi, né da parte del lavoratore né del datore di lavoro.

L'aderente può tuttavia decidere di versare ulteriori contributi, determinandone liberamente l'importo; in tal caso, se gli accordi o contratti collettivi lo prevedono, ha diritto al versamento dei contributi a carico del datore di lavoro. Il datore di lavoro può comunque decidere, pur in assenza di accordi collettivi, di versare un contributo a proprio carico alla forma pensionistica complementare alla quale il lavoratore abbia aderito.

Nelle forme pensionistiche collettive, gli accordi e i contratti possono stabilire la misura minima della contribuzione (in cifra fissa o in percentuale della retribuzione) dei lavoratori e dei datori di lavoro.

Nelle forme pensionistiche individuali, il lavoratore, nel caso in cui versi contributi a proprio carico, ha diritto anche alla contribuzione a carico del datore di lavoro, in base a quanto previsto dagli accordi collettivi.

Investimento dei contributi

Per ogni lavoratore che aderisce,

la forma pensionistica complementare forma una posizione individuale dove confluiscono i contributi versati (TFR ed eventuali contributi del lavoratore e del datore di lavoro). I contributi versati vengono investiti da gestori specializzati in strumenti finanziari (azioni, titoli di Stato e altri titoli obbligazionari, quote di fondi comuni di investimento) in base alla politica di investimento stabilita dalla forma pensionistica e producono nel tempo rendimenti variabili in funzione dell'andamento dei mercati e delle scelte di gestione. I contributi gestiti dai gestori specializzati costituiscono patrimonio separato e autonomo, destinato esclusivamente al fine previdenziale e sottratto all'esecuzione da parte dei creditori del gestore.

In alcune forme pensionistiche, la politica di investimento delle risorse è unica per tutti gli aderenti (fondo monocomparto) che, quindi, beneficiano allo stesso modo dei risultati della gestione finanziaria.

In altre forme, l'investimento è differenziato su più linee di investimento (fondi pluricomparto), diverse tra loro per natura e rischiosità. In questo caso l'aderente sceglie il comparto (la linea d'investimento) a cui aderire sulla base di valutazioni personali.

La scelta della linea di investimento più adatta deve tenere conto delle proprie condizioni socio-economiche, dell'età, della maggiore o minore distanza dal momento del pensionamento e della propensione personale al rischio finanziario. I lavoratori


più giovani potrebbero essere più propensi a scegliere linee di investimento più aggressive, a prevalenza azionaria, che presentano un maggior grado di rischio ma anche maggiori probabilità di alti rendimenti nel "lungo periodo". Invece, i lavoratori più vicini alla pensione potrebbero preferire l'adesione ad un comparto gestito in modo più "prudente", a prevalenza obbligazionaria.

È bene sottolineare, inoltre, che, in caso di adesione alle forme pensionistiche complementari con modalità tacite, la nuova disciplina prevede che il TFR sia conferito nella linea di investimento a contenuto prudentiale, tale da garantire la restituzione del capitale e rendimenti comparabili al tasso di rivalutazione del TFR.

FARMALABOR

Farmacisti Associati

**Attrezzature, vetreria, contenitori e packaging
 per la galenica farmaceutica**



NUMERO VERDE ORDINI TELEFONICI
840 709 543

NUMERO VERDE ORDINI VIA FAX
800 085 708

Informazioni e consulenze: **0883.664.884** • www.farmalabor.it - info@farmalabor.it

Stabilimento: via Pozzillo, Zona Industriale - 70053 Canosa di Puglia (Ba)
 tel. 0883 664.885 - fax 0883 666.140

La qualità aziendale
 è riconosciuta dalla
 Certificazione UNI
 EN ISO 9001:2000

